

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Procedure delle due voluntary

Procedimento ed effetti della voluntary disclosure nazionale e internazionale sono differenti?

G.D.

Risponde Stefano Loconte

La disciplina sulla voluntary disclosure di cui alla legge 186/2014 concede ai contribuenti la possibilità, fino al 30 settembre 2015, di regolarizzare i loro asset localizzati all'estero e mai dichiarati, nonché di sanare le violazioni commesse in relazione alle imposte sui redditi (e relative addizionali), alle imposte sostitutive, all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attività produttive, con riferimento a tutti i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento.

In relazione al quesito in esame, occorre chiarire in primis che le caratteristiche della procedura di voluntary disclosure internazionale - riguardanti, in particolare, la presentazione della richiesta di accesso, la trasmissione via Pec della documentazione e della relazione tecnica di accompagnamento, l'eventuale presenza di cause ostative, le modalità e i termini per il versamento del quantum dovuto - sono del tutto analoghe alle modalità previste per la procedura cosiddetta nazionale.

Inoltre, sono altresì parimenti assimilabili anche i benefici fiscali e penali derivanti dal perfezionamento delle stesse.

Infatti, ambedue le procedure consentono al contribuente di beneficiare di una sensibile riduzione del carico sanzionatorio relativo alle violazioni amministrative commesse, con riferimento alle attività oggetto di emersione, in annualità ancora accertabili, fermo restando ovviamente l'integrale versamento all'Erario delle imposte evase in

relazione agli anni ancora accertabili, nonché dei relativi interessi.

Inoltre, tanto la procedura internazionale quanto quella nazionale prevedono, a seguito del perfezionamento, una copertura penale quasi integrale mediante una apposita clausola di non punibilità, operante con riferimento ai reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter di cui dlgs 74/2000 connessi con le attività oggetto di emersione, nonché per i reati di riciclaggio/riempiego e autoriciclaggio.

Restano, tuttavia, escluse, dall'ambito di operatività di detta clausola, le fattispecie di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 dlgs 74/2000) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 dlgs 74/2000).

La presentazione dell'istanza

Come va presentata all'Agenzia

delle entrate l'istanza di accesso alla voluntary disclosure? È possibile integrarla in un secondo momento?

P.V.

Risponde Stefano Loconte

L'Agenzia delle entrate ha illustrato, nel Provvedimento n. 13193/2015 del 30 gennaio scorso, le modalità di invio del modello contenente la «Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria»: la trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, tramite i canali Entratel o Fisconline o mediante un intermediario abilitato alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

La stessa Agenzia delle entrate, in data 3 febbraio 2015, ha chiarito che sono ammessi alla trasmissione tutti i professionisti, abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, rientranti nell'elenco contenuto nel dpr n. 322/1998, tra cui avvocati e iscritti nel registro dei revisori contabili.

È opportuno ricordare che l'invio dell'istanza di accesso alla procedura, mediante il software disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, dovrà avvenire entro il 30 settembre 2015, data ultima concessa per aderire alla procedura di voluntary disclosure, al fine di regolarizzare tutte le violazioni fiscali nazionali e internazionali, commesse fino al 30 settembre 2014, in relazione a periodi d'imposta ancora accertabili.

Voluntary, scelta obbligata

«La voluntary disclosure è una scelta obbligata. Come chi è ammalato di tumore non può scegliere se operarsi o meno. Così chi detiene capitali all'estero non dichiarati può fare solo una cosa: regolarizzarli. Se non lo fa, deve sapere che prima o poi sarà beccato. E allora saranno dolori, perché probabilmente tutto il capitale non basterà a pagare le sanzioni, rischierà la galera e comunque sarà abbandonato da tutti». Lo ha detto Alessandro Dragonetti al convegno sulla voluntary disclosure organizzato ieri a Padova da ItaliaOggi e Ubs, con la collaborazione dell'ordine locale dei dottori commercialisti.



Da sinistra, Marino Longoni, Vincenzo Jose' Cavallaro, Stefania Specchiulli, Alessandro Dragonetti, Duilio Liburdi

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU:
WWW.ITALIAOCCI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary